

La figura dell'Agente Sportivo

Milano, 9 Dicembre 2020



Avv. Cristiano Novazio

Studio Legale DNLaw

Piazza Velasca, 6

20122 Milano

Email: cristiano.novazio@dnlaw.it

Le prime regolamentazioni in materia di agenti

Regolamento FIGC (1991)

- superamento di esame presso la FIGC (sulle normative nazionali italiane)
- qualifica di «procuratore sportivo» autorizzato a svolgere l'attività soltanto sul territorio nazionale

DEFINIZIONE: *«la persona fisica che presta opera di assistenza o mandato senza rappresentanza a favore o nell'interesse del calciatore professionista nell'attività diretta alla definizione della durata e del compenso del contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistico e nell'utilizzo dell'immagine del nome o di quanto consimile del calciatore professionista»*

Regolamento FIFA (1995)

- superamento di un colloquio
- rilascio della licenza da parte della relativa Federazione Nazionale
- garanzia bancaria di 200.000 franchi svizzeri

L'uniformizzazione a livello sportivo della figura di procuratore sportivo

- ◉ Il Regolamento FIFA 1995 è stato contestato dal sig. LAURENT PIAU che ha inoltrato una denuncia alla Commissione Europea
- ◉ La Commissione Europea ha aperto indagine contro la FIFA, terminata con l'archiviazione del procedimento a seguito delle modifiche introdotte dalla FIFA con il Regolamento FIFA del 1 marzo 2001 che, tra le altre cose, ha introdotto un esame presso le singole federazioni al posto del colloquio
- ◉ Ricorso del sig. PIAU al Tribunale di primo grado delle Comunità Europee: *«all'obbligo dell'ottenimento della licenza consegue, più che una restrizione quantitativa all'accesso, una selezione qualitativa, idonea dunque a raggiungere l'obiettivo che si proponeva la F.I.F.A. di innalzare gli standard professionali per l'attività dei procuratori»*
- ◉ Il nuovo regolamento FIFA prevedeva l'obbligo per tutte le Federazioni nazionali di calcio di adottare un proprio regolamento nazionale per agenti di calciatori conforme alle direttive ed ai principi in esso contenuti
- ◉ Emanazione del Regolamento FIGC per Agenti di calciatori del 22 novembre 2001, entrato in vigore il 7 dicembre 2001

Il Regolamento FIGC del 2001

Abolizione del c.d. doppio binario

- Unica figura di Agente di calciatori, abilitato sia a livello nazionale che internazionale a seguito di superamento del relativo esame presso la relativa Federazione nazionale ed avente ad oggetto sia la normativa internazionale che quella della singola Federazione

Ampliamento dell'attività dell'agente

- L'assistenza dell'agente è stata estesa anche alle società di calcio, a condizione che ciò non determinasse un conflitto di interessi (divieto di mandato plurimo)

Introduzione requisiti di forma

- Obbligo di far sottoscrivere i mandati ai calciatori utilizzando i moduli predisposti, per ciascuna stagione sportiva, dalla FIGC (e non più su carta libera o normali scritture private)

I Regolamenti FIGC del 2007 e del 2011

Regolamento FIGC 2007

Per ovviare al problema del conflitto d'interessi, dopo il caso Calciopoli la FIGC introduceva il divieto per gli Agenti di ricoprire, anche per interposta persona, incarichi di funzionario, dipendente, etc., di una qualsiasi Federazione rappresentativa del gioco calcio operante sia a livello nazionale che internazionale, nonché di qualsiasi organizzazione ad essa collegata

Regolamento FIGC 2011

Eliminazione della competenza del TNAS presso il CONI per le controversie in materia di agenti

- *l'Agente di calciatori è un soggetto che “non è affiliato né tesserato, né legato da alcun rapporto associativo o di altra natura alla FIGC, ma (...) è un libero professionista, che (...) cura e promuove i rapporti fra calciatori e una società (...) Svolge quindi un'attività inquadrabile nella prestazione d'opera professionale (art. 2229 c.c.), che ha come presupposto l'avvenuto rilascio di un mandato senza rappresentanza e come oggetto un'obbligazione di mezzi, e non di risultato (...) Svolge un'attività -----solo periferica all'attività sportiva, e non peculiare al mondo dello sport (TAR del Lazio, sentenza n. 33427/2010)*
- *“né gli agenti di calcio né tantomeno l'associazione che li rappresenta possono inquadrarsi nei soggetti suindicati [tesserati e affiliati], non potendo essi considerarsi come soggetti comunque rilevanti per l'ordinamento sportivo solo perché tenuti ad una serie di adempimenti nei confronti della FIGC per svolgere la loro attività e perché soggetti a sanzioni in caso di violazione di obblighi” e ad ancora “l'agente di calciatori – ora procuratore sportivo – non è affiliato né legato ad alcun rapporto associativo o di altra natura alla FIGC, ma è un libero professionista” (TAR Lazio, sentenza 00624/2017)*

Regolamento FIGC 2015

«la deregulation della FIFA»

Le principali novità

- **Definizione Procuratore Sportivo:** «il soggetto che anche per il tramite di una persona giuridica o una società di persone o altro ente associativo, professionalmente o anche occasionalmente, rappresenta o assiste una Società Sportiva e/o un Calciatore, per le finalità di cui al successivo art. 2, in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati.
- **Eliminazione esame e introduzione obbligo di registrazione:** «Coloro che intendano svolgere, anche occasionalmente, l'attività di Procuratore Sportivo e risiedono legalmente in Italia sono tenuti a registrarsi come tali iscrivendosi nel Registro mediante apposita domanda indirizzata alla FIGC. L'iscrizione nel Registro è subordinata al versamento dei diritti di segreteria stabiliti dalla FIGC e ha la validità di un anno...»
- **Eliminazione di moduli e formulari:** «Il Contratto di Rappresentanza deve essere sottoscritto dalle parti interessate e deve contenere le loro generalità complete, l'oggetto del mandato, la durata non superiore a due anni, il corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo e le modalità di pagamento, le clausole di risoluzione ed eventuali penali, e può contenere una clausola compromissoria o l'indicazione del foro competente in caso di controversie»
- **Rimane l'obbligo di deposito del contratto:** «Il Contratto di Rappresentanza, previo versamento dei diritti di segreteria, deve essere depositato presso la FIGC, anche in via telematica, entro e non oltre 20 giorni dalla sua sottoscrizione. Il mancato rispetto di tale termine ne comporta l'inefficacia»

Regolamento FIGC 2015

«la deregulation della FIFA»

Le principali novità

- ◉ **Indicazione del 3% per le commissioni degli agenti**
- ◉ **Possibilità del mandato plurimo (obbligo di previa comunicazione del conflitto)**
- ◉ **Obbligo di comunicazione a FIGC delle somme corrisposte ad agenti**
- ◉ **Agenti stranieri**



I club italiani o i calciatori tesserati in Italia possono conferire mandati a procuratori sportivi non residenti in Italia a condizione che gli stessi comprovino l'iscrizione presso altra federazione affiliata alla FIFA e che i relativi contratti di rappresentanza siano ritualmente depositati presso la FIGC

L'attuale regolamentazione degli agenti sportivi

Legge bilancio 2018 (Legge 205/2017)

- Art. 1 Comma 373: «E' istituito presso il CONI il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto [...] il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica»
- Può iscriversi al registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità
- E' fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015
- Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge

Le norme attuative

Decreto ministeriale 23 marzo 2018

Regolamento Agenti CONI

Regolamento Agenti FIGC

Regolamento Agenti FIP

Il vigente Regolamento Agenti CONI

14 maggio 2020

Il Registro nazionale degli Agenti sportivi

- a) sezione agenti sportivi
- b) sezione agenti sportivi stabiliti
- c) elenco degli agenti sportivi sospesi dall'esercizio professionale
- d) elenco degli agenti sportivi che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione
- e) elenco delle società di cui almeno un socio sia agente sportivo
- f) elenco degli agenti sportivi domiciliati
- g) elenco degli agenti sportivi che necessitano di misure compensative
- h) elenco degli agenti sportivi presso i quali svolgere la misura compensativa del tirocinio

PRINCIPALI REQUISITI

- ⦿ Essere cittadino italiano, di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero (novità) di **Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno**
- ⦿ essere in possesso di titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento)
- ⦿ essere in possesso del certificato di avvenuta iscrizione nel Registro federale degli agenti sportivi della federazione sportiva nazionale professionistica presso la quale è stata svolta la prova speciale o in alternativa presso la quale è stato conseguito il titolo abilitativo
- ⦿ aver stipulato una polizza di rischio professionale con durata di almeno un anno contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea

L'iscrizione al Registro nazionale ha validità limitata all'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre)

Il titolo abilitativo

- ◉ **titolo abilitativo nazionale:** il titolo, avente carattere permanente, conseguito in Italia con il superamento dell'esame di abilitazione
- ◉ **titolo abilitativo unionale equipollente:** il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo stabilito, con il superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare in altro Stato membro dell'Unione europea e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese
- ◉ **titolo abilitativo di vecchio ordinamento:** il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo secondo le disposizioni della FIFA prima del 31 marzo 2015 ovvero avendo superato relativo esame di abilitazione dalla FIBA e dalla FIP prima del 31 dicembre 2017
- ◉ **titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative:** il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo in assenza di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare all'estero

Decorsi tre anni dall'iscrizione, gli agenti sportivi stabiliti che siano in regola con gli obblighi di aggiornamento e ai quali siano stati conferiti in Italia almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale professionistica possono domandare l'iscrizione al Registro nazionale senza essere sottoposti all'esame di abilitazione

L'esame di abilitazione

- ⦿ L'esame di abilitazione nazionale si articola in una prova generale presso il CONI e in una prova speciale presso la Federazione
- ⦿ Per sostenere la prova generale occorre avere svolto una delle seguenti attività formative:
 - un tirocinio per almeno sei mesi presso un agente sportivo che eserciti l'attività effettivamente e regolarmente
 - frequenza ad almeno uno dei corsi di formazione accreditati (minimo 80 ore)

Società di agenti sportivi

REQUISITI

- a) l'oggetto sociale deve essere costituito dall'attività disciplinata dal Regolamento ed eventuali attività ad essa connesse e o strumentali
- b) i soci agenti sportivi devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale
- c) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ad agenti sportivi abilitati a svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal Regolamento;
- d) ad eventuali altri soggetti privi di titolo abilitativo non possono essere conferiti poteri di rappresentanza o di gestione ed essi non possono comunque svolgere attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell'agente sportivo
- e) i soci non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale.

Il trattamento sanzionatorio

- Gli agenti sportivi sono sottoposti al potere disciplinare della Commissione CONI agenti sportivi
- La Commissione federale della federazione sportiva nazionale professionistica, nel cui ambito sono accaduti fatti disciplinarmente rilevanti, è competente a giudicare in primo grado le violazioni degli agenti sportivi
- La Commissione CONI agenti sportivi giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione federale agenti sportivi.
- Avverso le decisioni della Commissione CONI agenti sportivi è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport
- Ogni violazione della normativa applicabile agli agenti sportivi comporta, a seconda della gravità, della sua durata e di eventuali recidive, l'applicazione delle seguenti sanzioni, irrogabili anche congiuntamente:
 - censura;
 - sanzione pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro
 - sospensione dall'esercizio dell'attività per un massimo di trentasei mesi
 - radiazione dal Registro nazionale

Il mandato

- Un agente sportivo può curare gli interessi di un atleta o di una società professionistica solo dopo aver ricevuto un incarico scritto
- Nello svolgimento della sua attività deve evitare qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale
- Il mandato deve contenere alcuni requisiti minimi (generalità delle parti, data, durata, corrispettivo, sottoscrizione)
- Il contratto di mandato può essere conferito da una o da più parti (c.d. mandato plurimo)
- Nel caso di mandato plurimo occorre il consenso di tutte le parti
- Il mandato può essere conferito in via esclusiva o senza pattuizione di esclusiva
- Il contratto di mandato non può essere rinnovato in modo tacito
- Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall'art. 348 cod. pen., il contratto di mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale presso la federazione sportiva nazionale professionistica di riferimento è nullo

Il mandato

La delega alle Federazioni

- E' delegata a ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica:
 - la disciplina relativa ai compensi (*Le federazioni sportive nazionali professionistiche hanno la facoltà di introdurre un limite massimo ai compensi espresso in termini percentuali sul valore della transazione o sul reddito lordo complessivo dell'atleta risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto*)
 - la disciplina relativa alle vicende modificative ed estintive del contratto
 - la specificazione dei diritti e degli obblighi delle parti nell'esecuzione del contratto
 - ulteriori requisiti del contratto
 - la disciplina dei contratti stipulati per conto di atleti minori di età
- È fatto obbligo all'agente sportivo di depositare il contratto di mandato presso la federazione sportiva nazionale professionistica nel cui ambito opera a pena di inefficacia entro venti giorni dalla data di stipula, utilizzando i modelli tipo predisposti dalla stessa federazione sportiva nazionale professionistica, tenendo conto dei requisiti minimi stabiliti dal presente Regolamento

Il vigente Regolamento FIGC

4 dicembre 2020

ISCRIZIONE

L'iscrizione al Registro federale è obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini:

- della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC
- *del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC*
- del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC.

Il Regolamento CONI non prevede l'ipotesi del trasferimento delle prestazioni sportive

MANDATO

- ❖ Obbligo di utilizzo, a pena di inefficacia, dei modelli tipo annualmente predisposti dalla FIGC entro sessanta giorni dalla data in cui gli stessi sono stati scaricati dal sito istituzionale della FIGC
- ❖ Le parti sono libere di integrare il mandato con qualsiasi clausola che ritengano appropriata

Il vigente Regolamento FIGC

4 dicembre 2020

IL CONFLITTO DI INTERESSI

- Nello svolgimento della sua attività deve evitare qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale
- Nel caso in cui l'agente sportivo agisca nell'interesse di più parti (calciatore, società cedente, società cessionaria), è tenuto a sottoscrivere un mandato con ciascuna parte interessata
- L'agente sportivo deve indicare, mediante apposita dichiarazione, in ciascuno dei mandati l'esistenza del conflitto ed ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell'avvio di qualunque negoziazione

Il vigente Regolamento FIGC

4 dicembre 2020

IL CORRISPETTIVO

- Il corrispettivo dovuto all'agente sportivo deve essere determinato tra le parti in una somma forfettaria, ovvero in misura percentuale calcolata sul valore della transazione o sulla retribuzione complessiva lorda del calciatore → NESSUN LIMITE O INDICAZIONE ULTERIORE
- Il diritto al corrispettivo dovuto all'agente sportivo che ha ricevuto un mandato da un calciatore si prescrive al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui il corrispettivo è maturato
- Nel caso in cui il contratto di prestazione sportiva che l'agente sportivo ha negoziato per il calciatore abbia una durata più lunga di quella del mandato, l'agente sportivo, salvo diverso accordo tra le parti, ha diritto al corrispettivo maturato e maturando anche dopo la scadenza del mandato stesso, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva.
- Nel caso in cui la società sportiva e l'agente sportivo concordino il pagamento di un corrispettivo per ciascuna annualità del contratto di prestazione sportiva sottoscritto dal calciatore, gli effetti economici del mandato cessano automaticamente qualora il calciatore – per qualsiasi motivo – non sia più tesserato con la medesima società sportiva → Pattuizione derogabile?

Il vigente Regolamento FIGC

4 dicembre 2020

MINORI

Un calciatore minore di età non può essere assistito da un agente sportivo prima del compimento anagrafico del suo 16° anno di età

L'incarico deve essere sottoscritto anche da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela legale o la curatela legale

Nessun pagamento, utilità, beneficio o altro compenso è dovuto all'agente sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori minori di età

Qualsiasi accordo contrario è nullo ed è soggetto a sanzioni disciplinari

DILETTANTI

Il mandato sottoscritto tra un calciatore non professionista e un agente sportivo cessa automaticamente qualora entro gli otto mesi successivi alla sottoscrizione del mandato medesimo, il calciatore non acquisisca lo status di professionista

«CLAUSOLA COVID»

In caso di risoluzione del contratto di prestazione sportiva per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o colpa grave dello stesso, all'agente sportivo è dovuto il corrispettivo soltanto per il periodo di vigenza del contratto stesso

Il vigente Regolamento FIGC

4 dicembre 2020

LA DOMICILIAZIONE

Necessaria l'elezione del domicilio presso un agente sportivo in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto al Registro nazionale per coloro che non hanno titolo abilitativo in Italia

- ❖ Obbligo delle parti di depositare l'accordo di collaborazione professionale alla Commissione Federale Agenti Sportivi
- ❖ Obbligo del domiciliante di pagare i corrispettivi dovuti al domiciliatario, secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale
- ❖ Responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dal domiciliante
- ❖ Obbligo per il domiciliante di superare la specifica attività formativa, anche in *e-learning*, stabilita dalla Commissione CONI Agenti Sportivi, al fine di assicurare nell'esercizio della professione il principio di competenza a vantaggio dell'interesse pubblico alla corretta prestazione professionale

Il Regolamento del CONI detta ulteriori requisiti  problema di coordinamento

- ❖ domiciliante deve essere residente da prima del 1° gennaio 2018 o da almeno 5 anni nel Paese presso il cui elenco federale è registrato
- ❖ obbligo del domiciliante di pagare i corrispettivi dovuti al domiciliatario, a sua volta tenuto al versamento dei relativi oneri al fisco italiano e della remunerazione al domiciliante secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale
- ❖ Prima della sottoscrizione di uno dei contratti di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento, gli agenti sportivi hanno l'obbligo, pena la nullità del contratto di mandato, di eleggere domicilio, per la durata di un anno da tale elezione, presso un agente sportivo italiano o stabilito

Il ruolo dell'Avvocato nel regolamento FIGC 2001



- E' agente di calciatori la persona fisica che avendo ricevuto a titolo oneroso l'incarico in conformità al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore ed una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore
- I calciatori e le società possono avvalersi dell'opera professionale di un agente purché lo stesso sia in possesso di regolare licenza rilasciatagli dalla F.I.G.C. o da altra Federazione nazionale
- Ai calciatori e alle società sportive non è consentito avvalersi dell'opera di un agente non iscritto nell'Albo, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo e per attività conforme alla normativa professionale vigente

Intervento del Consiglio Nazionale Forense

Il quesito



La compatibilità dell'esercizio professionale con lo svolgimento dell'attività di "agente di calciatore" disciplinata dal Regolamento FIGC

Parere del 12 settembre 2003, n. 48

- ❖ **L'attività è compatibile** con l'esercizio della professione forense, ma nei limiti della normativa professionale
- ❖ La conduzione di singole attività proprie dell' "agente di calciatori" potrebbero in concreto rivelarsi non conformi ai doveri dell'avvocato
- ❖ Contrasto art. 3 co.7 Regolamento FIGC / art. 37 Codice Deontologico

facoltà di contattare un calciatore



divieto di accaparramento di clientela

Intervento del Consiglio Nazionale Forense

Il quesito



L'eventuale incompatibilità della contemporanea iscrizione nell'albo degli avvocati e in quello degli agenti

Parere n. 16 del 27 aprile 2005

Analisi dell'oggetto e del fine dell'attività di agenti di calciatori: «rappresentanza dello sportivo o della società sportiva al fine concludere uno o più contratti verso un corrispettivo»



MANDATO CON RAPPRESENTANZA E MEDIAZIONE



causa di incompatibilità «la qualità di mediatore»

L'attività dell'agente di calciatore si differenzia dalla prestazione di consulenza giuridica:

- *struttura della retribuzione* → *violazione dei principi del decoro e indipendenza e del divieto di patto di quota lite*
- *carattere imprenditoriale* → *causa di incompatibilità l'esercizio di commercio in nome proprio e in nome altrui*

DIVIETO DI DOPPIA ISCRIZIONE

Deve essere negata, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'iscrizione a colui che la richieda e non intenda rinunciare ad una precedente iscrizione nell'albo degli agenti; coloro che già facciano parte di entrambi gli albi devono optare per una delle due iscrizioni

Intervento del Consiglio Nazionale Forense

Parere del 20 febbraio 2008, n. 10

- ⦿ Conferma l'incompatibilità nonostante l'abolizione del divieto del patto di quota lite con la "Legge Bersani"
- ⦿ Conferma delle cause di incompatibilità: "l'esercizio di commercio in nome proprio o in nome altrui" e "la qualità di ...mediatore".
- ⦿ Conferma della facoltà dell'avvocato di svolgere attività professionale sia nell'interesse dei calciatori che di società sportive, senza necessità di iscriversi nell'albo degli agenti di calciatori, con la necessaria limitazione del rispetto della normativa professionale propria dell'avvocato
- ⦿ Conferma del divieto di doppia iscrizione

Evoluzione della normativa agenti

Regolamento FIGC 2006

- *Ai calciatori ed alle società di calcio è vietato avvalersi dell'opera di una persona priva di Licenza, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa vigente*
- Facoltà della Commissione Agenti e della Procura Federale di segnalare all'ordine degli avvocati condotte non conformi al Regolamenti Agenti FIGC

Regolamento FIGC 2010

Ai calciatori ed alle società di calcio è vietato avvalersi dell'opera di una persona priva di Licenza, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa statuale e sportiva vigente.

PRINCIPI:



- Nessun obbligo di iscrizione degli Avvocati nel Registro Agenti
- Nessun potere disciplinare degli organi di giustizia nei confronti degli Avvocati
- L'avvocato che svolge attività di agente deve rispettare il Regolamento FIGC

Evoluzione della normativa agenti

Regolamento FIGC 2015: Nessun cenno alla figura dell'avvocato

I quesiti al CNF

- ❑ L'Avvocato iscritto nell'Albo può (anche in assenza di specifica previsione da parte della FIGC) assistere calciatori e società prestando opera di consulenza e assistenza nella stipula del contratto di prestazione sportiva o cessione tra società dei diritti di prestazione sportiva del calciatore in pieno rispetto delle norme previste dall'ordinamento forense?
- ❑ L'Avvocato è tenuto all'iscrizione nel relativo Registro Agenti tenuto presso la FIGC?
- ❑ L'Avvocato che eserciti tale attività possa farlo con libertà di forme contrattuali?
- ❑ L'Avvocato è tenuto a depositare presso la Federazione il mandato ricevuto dal cliente?

Intervento del Consiglio Nazionale Forense

Parere del 17 luglio 2015, n. 83

- ◉ Fermo il profilo della preclusione all'avvocato – a termini di legge – di ogni attività di intermediazione riconducibile all'attività di impresa, anche nelle forme di cui agli artt. 1742 ss. c.c.
- ◉ Art. 2, comma 6, legge n. 247/2012: riserva agli avvocati dell'attività professionale di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale, salvo espresse attribuzioni di legge ad altre professioni regolamentate
- ◉ Assenza di una riserva – legislativamente prevista – dell'attività di procuratore sportivo ad altra professione regolamentata (Eliminazione dell'albo agenti)
- ◉ Art. 2, comma 6, della legge professionale forense autorizza senz'altro l'avvocato all'esercizio di detta attività a titolo di avvocato, senza necessità di iscrizione nel relativo registro tenuto dalla FIGC: *l'iscrizione all'albo forense legittima ex se l'avvocato in ogni settore non riservato dalla legge ad altra professione*
- ◉ Trattandosi di attività liberamente esercitabile dall'avvocato nell'ambito dispositivo dell'art. 2, comma 6, della legge n. 247/12, deve ritenersi applicabile il principio di libertà contrattuale
- ◉ Non sussiste per l'avvocato l'obbligo di deposito del mandato presso la FIGC posto che l'ordinamento vigente non lo prevede né con fonti primarie, né con fonti secondarie

Contrasto FIGC /CNF



Parere del 17.7.2015, n. 83



Gli avvocati possono esercitare la loro attività di consulenza legale a favore di società sportive o calciatori senza alcuna specifica formalità, ma qualora siano investiti di un potere di rappresentanza negoziale da parte di un Club o di un calciatore per il compimento di determinate attività, come ad esempio il trasferimento di un calciatore o la sottoscrizione di un contratto sportivo, il Club o il calciatore interessati dovranno assicurarsi che il relativo contratto di rappresentanza sia censito mediante deposito presso la FIGC

Intervento del Consiglio Nazionale Forense

Parere del 13 febbraio 2019, n. 20

Richiamato l'art. 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017, nonché il regolamento degli Agenti sportivi approvato con delibera n. 1596 del Consiglio Nazionale CONI del 10 luglio 2017, ritiene la Commissione che **«nulla osti alla contemporanea iscrizione dell'Avvocato iscritto all'Albo nel Registro degli Agenti Sportivi, a condizione che l'attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità»**

Questioni problematiche

Inversione di tendenza del CNF rispetto ai pareri del 2013 e 2015



- Compatibilità della doppia iscrizione
- Limite: attività non continuativa e non professionale
- La continuità è condizione essenziale per mantenere l'iscrizione nell'albo degli avvocati
- La non professionalità pare tendere a riaffermare il principio per cui l'avvocato deve seguire le proprie regole deontologiche e non quelle della federazione essendo per l'avvocato un'attività collaterale e resa in modo occasionale
- Non risolto il problema delle incompatibilità e della soggezione dell'avvocato iscritto al Registro Agenti al potere disciplinare della FIGC

Il ruolo dell'Avvocato nella normativa vigente

I Regolamenti, sulla base della Legge di bilancio, fanno salve le competenze professionali riconosciute per legge



Tendenziale possibilità per l'Avvocato di svolgere l'attività

Tuttavia, oggi l'attività dell'Agente sportivo è una professione regolamentata



L'Avvocato si può iscrivere al Registro Agenti solo se ha un titolo abilitativo

L'orientamento giurisprudenziale

Primazia dell'ordinamento sportivo

«Mandato agente/calciatore-società è un contratto misto normativo, in cui la disciplina di diritto comune deve intendersi integrata dalla normativa regolamentare federale»

«Non può ritenersi idoneo sotto il profilo della meritevolezza un contratto posto in essere in frode alla regole dell'ordinamento sportivo e senza l'osservanza delle prescrizioni formali richieste e come tale inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione doveva esplicarsi»

«Il contratto di mandato sportivo concluso in violazione delle norme sportive, pur non costituendo inosservanza di norme imperative, di ordine pubblico e di buon costume, incide sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico»

Mandato nullo per violazione dell'ordine pubblico sportivo

- Cass. civ. 15934 / 2012
- Cass. civ. 5216 / 2015
- Cass. civ. 18807 / 2015

«l'immeritevolezza non si identifica con il giudizio di contrarietà a norme imperative, ma discende dalla contrarietà del risultato che il contratto atipico intende perseguire con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati»



Avv. Cristiano Novazio

Piazza Velasca, 6

20122 Milano

Tel: 0255199488

Fax: 0254010698

email: cristiano.novazio@dnlaw.it